

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

**Premesso** che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati eletti il Consiglio comunale di Villa Santina ed il Sindaco nella persona del sig. Romano Polonia;

**Vista** la nota del 30 aprile 2018, con la quale il Segretario comunale di Villa Santina informa che il Sindaco del Comune, con nota pervenuta al protocollo comunale nella medesima data al n. 4942, ha presentato le proprie dimissioni dalla carica;

**Vista** la successiva nota del 19 maggio 2018, con la quale il Segretario comunale di Villa Santina comunica che con separate note, presentate personalmente nella giornata di sabato 19 maggio 2018 ed assunte immediatamente al protocollo comunale, otto consiglieri comunali, sui dodici assegnati al Comune, hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

**Vista** la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

**Visto** il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, il quale ha trasferito all'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia la competenza ad emanare provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;

**Atteso** che, in virtù dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia gli articoli 37, 37-bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

**Constatato** che si è verificata la fattispecie prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 2) (dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati) della legge 142/1990, nel testo modificato dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, quale causa di scioglimento del consiglio comunale;

**Atteso** che, ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 4, della citata legge 142/1990, lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta;

**Considerato** che, in virtù delle predette dimissioni, gli organi elettivi e la giunta del Comune non sono più in grado di assicurare il funzionamento dell'amministrazione locale;

**Ritenuto** pertanto che, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa del Comune, sussistono motivi di grave e urgente necessità che, ai sensi del comma 7 del citato articolo 39 della legge 142/1990, in attesa dell'emanazione del decreto di scioglimento dell'organo consiliare, impongono di sospendere il Consiglio comunale di Villa Santina per un periodo comunque non superiore a novanta giorni e di nominare, per una durata corrispondente, un commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente;

**Richiamato** l'articolo 23, comma 2, della legge regionale 23/1997, il quale prevede che i provvedimenti di sospensione dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari sono adottati dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;

**Preso atto** che, attesa l'urgenza di provvedere, come sopra evidenziato, e non essendo ancora state formalizzate le nomine degli assessori regionali, trova applicazione l'articolo 2, comma 4, della legge regionale 18 giugno 2007, 17;

**Ritenuto** di individuare nel dott. Loris Toneguzzi, dirigente della Regione Friuli Venezia Giulia, la persona idonea ad assicurare, con la dovuta competenza, la provvisoria amministrazione del Comune;

## Decreta

1. Il Consiglio comunale di Villa Santina è sospeso, con decorrenza immediata e sino alla data

dello scioglimento che sarà disposto con decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e, comunque, per una durata non superiore a novanta giorni dalla data del presente decreto.

**2.** Il dott. Loris Toneguzzi è nominato Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune, fino a quando sarà adottato il citato decreto presidenziale e, comunque, per una durata non superiore a quella sopra indicata.

**3.** Al Commissario sono conferiti i poteri già esercitati dal Sindaco del Comune, dalla Giunta e dal Consiglio comunali.

**4.** Al predetto Commissario è riconosciuta l'indennità di carica prevista dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 23/1997. Allo stesso si applica altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese per gli amministratori dell'Ente commissariato.

**5.** Il Commissario è incaricato di provvedere all'esecuzione del presente decreto, che è trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, al Comune di Villa Santina, al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Udine, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -